



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 58

della Giunta comunale

OGGETTO: Concessione utilizzo immobile "ex apiario" – p.ed. 2451 sito in loc. Val di Sella nel comune di Borgo Valsugana.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **dodici** del mese di **giugno**, alle ore 13.00, in videoconferenza, ai sensi del regolamento in materia approvato con delibera consiliare n. 35 dd 10.10.2022, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Concessione utilizzo immobile "ex apiario" – p.ed. 2451 sito in loc. Val di Sella nel comune di Borgo Valsugana.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che

- ✚ l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'immobile "ex apiario" – p.ed. 2451 sito in loc. Val di Sella nel comune di Borgo Valsugana;
- ✚ in data 22.11.2024 prot. n. 5325, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, è stato pubblicato apposito avviso pubblico di concessione in utilizzo del suddetto immobile, con richiesta di presentare offerta entro il 17.12.2024, indicando il prezzo a base d'asta di 255,00 euro annuali;
- ✚ entro il termine di scadenza non sono pervenute offerte, come si evince dal verbale prot. com. n. 187 dd 14.01.2025;

Atteso che in data 27.05.2025 al prot. com. n. 2653 è pervenuta un'offerta per la concessione in utilizzo immobile "ex apiario" – p.ed. 2451 sito in loc. Val di Sella al prezzo di euro 255,00 euro annuali e per la durata n. 5 anni da parte del signor Tomio Floriano;

Considerato che l'offerente ha dichiarato di impegnarsi:

- ad assumere la custodia e vigilanza dell'immobile oggetto di concessione ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte nell'immobile e conseguenti alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comune;
- ad assumere a proprio esclusivo carico la manutenzione ordinaria del bene ceduto in uso e a non mutarne l'attuale destinazione; si impegna inoltre ad aver cura del prato limitrofo provvedendovi anche allo sfalcio periodico e a tenere la pista di accesso all'immobile sempre transitabile e in buono stato.

Valutato l'interesse dell'amministrazione ad assegnare tale struttura in modo da valorizzare il proprio patrimonio in quanto l'assegnatario si assume a proprio esclusivo carico la manutenzione della struttura evitando così il deterioramento dell'area;

Verificati i requisiti dell'interessato per procedere alla concessione in utilizzo dell'immobile;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di contratto, come predisposto dal Servizio Segreteria;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- ✓ dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- ✓ dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera consiliare n. 26 dd. 23.12.2024, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di concedere in utilizzo, per le motivazioni in premessa esposte, al sig. Tomio Floriano, l'immobile di proprietà del Comune di Castelnuovo denominato "ex apiario" sito in in loc. Val di Sella nel comune di Borgo Valsugana ed identificato dalla p.ed. 2451, come da offerta dd 27.05.2025 prot. com. n. 2653.
- 2) Di dare atto che la concessione sarà disposta a partire dalla sottoscrizione del relativo contratto per la durata di cinque anni (eventualmente rinnovabili), per un canone annuo pari ad euro 255,00 (duecentocinquantacinqueeuro/00).
- 3) Di approvare il suddetto schema di contratto, come predisposto dal Servizio Segreteria e depositato agli atti.
- 4) Di autorizzare il Sindaco alla firma del contratto di locazione di cui al precedente punto del dispositivo.
- 5) Di introitare le somme che saranno pagate a titolo di canone al capitolo 950/1 del corrente bilancio di previsione.
- 6) Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di procedere al più presto alla sottoscrizione del relativo contratto.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).